

**Quesito diretto a conoscere se il cancelliere dirigente di un ufficio giudiziario possa trasferire un collaboratore da una sezione ad un'altra, senza preavvertire il presidente della stessa e, nel caso che ciò si verifichi, se non possa intervenire il capo dell'ufficio.**

*(Delibera del 23 febbraio 1995)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 febbraio 1995 ha deliberato di rispondere nei seguenti termini:

«È da ritenere che nell'ordinamento vigente non sia stato introdotto il principio della c.d. "doppia dirigenza", nel senso di una dirigenza amministrativa degli uffici affiancata a quella dei magistrati dirigenti, bensì sia tuttora vigente il principio di sorveglianza dei dirigenti degli uffici giudiziari sul personale del proprio ufficio, nonché la disciplina generale ð non espressamente o comunque implicitamente abrogata da norme primarie successive ð secondo cui la direzione dei servizi, affidata ai capi delle segreterie e delle cancellerie, deve esercitarsi con il necessario consenso e con la prescritta collaborazione del magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario "dal quale sono sentiti in ordine a qualsiasi provvedimento che abbia attinenza con servizi di cancelleria e segreteria" ed al quale rispondono.

In uffici strutturati in sezioni, la necessità che il dirigente dell'ufficio abbia piena conoscenza della congruità della distribuzione del personale amministrativo dell'ufficio stesso e possa compiutamente valutare l'incidenza sul servizio e le conseguenze sulla giurisdizione del movimento del personale, richiede che lo stesso dirigente, una volta informato dai capi delle cancellerie e segreterie della necessità di uno spostamento di personale amministrativo da attuare nell'ambito del proprio ufficio, senta in merito il magistrato che presiede la sezione.

E ciò, oltre che per una elementare esigenza di buona amministrazione e di conoscenza ð da parte di chi vi eserciti compiti di direzione, per l'appunto il presidente di sezione ð della composizione del proprio ufficio, al più specifico fine di consentire al presidente della sezione di rappresentare gli inconvenienti, o anche di confermare l'opportunità dello spostamento del personale, e pervenire al provvedimento di trasferimento interno con la maggiore consapevolezza ed efficacia possibile».